

Art. 1 (Deonominazione e Sede)

La Fondazione “Gerolamo Gaslini”, costituita dal Fondatore Gerolamo Gaslini con Atto notaio Schiaffino del 28 novembre 1949, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi della legge 21 novembre 195, n. 897.

La Fondazione ha sede in Genova

Art. 2 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che il Fondatore, Cavaliere del Lavoro Gerolamo Gaslini, con l’atto 28 novembre 1949 Dr. Giovanni Battista Schiaffino Notaio in Genova, ha destinato a tale fine, nonché quelli che successivamente sono pervenuti o potranno pervenire all’Ente medesimo, a titolo gratuito od oneroso

Art. 3 (Scopo)

Scopo della Fondazione è quello di devolvere le proprie rendite e occorrendo i propri beni alla cura, alla difesa ed assistenza dell’infanzia e della fanciullezza ed in particolar modo potenziamento dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”, creato da Gerolamo Gaslini il tutto in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 4 (Organi)

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 5 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulle attività della Fondazione per la realizzazione degli scopi della medesima secondo la volontà e lo spirito che hanno animato il Fondatore

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- adotta tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- ha facoltà di delegare particolari attribuzioni a singoli Consiglieri della Fondazione;
- provvede alla designazione di quattro membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto “Giannina Gaslini”.

Il Presidente, Arcivescovo di Genova, può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione al Vice-Presidente, con il compito anche di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e di sostituirlo in sua assenza o impedimento.

In caso di impedimento del Vice-Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere di nomina presidenziale con maggiore anzianità di carica.

Il Vice-Presidente esercita le funzioni vicarie e ogni altra attribuzione allo stesso delegata dal Presidente.

Il Vice-Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al bilancio consuntivo predisposti dagli uffici dell'Ente; sovrintende all'amministrazione del personale.

Art. 6 (Consiglio di Amministrazione – Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai seguenti membri:

- a) l'Arcivescovo pro-tempore dell'Archidiocesi di Genova-Bobbio, che ne è Presidente di diritto, secondo la volontà del Fondatore;
- b) il Presidente pro-tempore dell'Istituto “Giannina Gaslini”;
- c) il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio e Industria di Genova;
- d) Il Presidente pro-tempore della Associazione degli Industriali di Genova;
- e) Un Consigliere nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Genova tra Magistrati anche in pensione od Avvocati;
- f) tre Consiglieri nominati dal Presidente della Fondazione, tra cui il Consiglio nomina il Vice-Presidenti.

Quando la carica di Presidente della Fondazione e quella di Presidente dell'Istituto “Giannina Gaslini” siano rivestite dalla stessa persona, il rappresentante dell'Istituto in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà nominato, nel proprio ambito, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla precedente lettera f) durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 7 (Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e controllo della Fondazione. Esso promuove ogni opportuna iniziativa per incrementare le rendite derivanti dal patrimonio originario (o costituito dal Fondatore) e da quello acquisito con le esistenti gestioni mobiliari, immobiliari, agrarie, di partecipazione societaria ed a qualsiasi altro titolo; promuove altresì nelle forme consentite dal Codice Civile, le altre attività economiche e finanziarie ritenute vantaggiose per la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione ai fini della destinazione dei redditi ai sensi dell'art.16 del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:

- a) designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto “Giannina Gaslini”;
- b) modifiche dello Statuto e adozione dei regolamenti;
- c) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento delle funzioni di indirizzo;
- d) verifica della rispondenza dei risultati dell'attività della gestione agli indirizzi impartiti;
- e) approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- f) conferimento di deleghe per particolari incarichi a membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) conferimento di incarichi di consulenza continuativa;
- h) nomina del Direttore Generale e assunzioni del personale;
- i) ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente o dal Vice-Presidente e ad esso sottoposti nella prima seduta successiva del Consiglio stesso;
- j) accettazione di donazioni, eredità e legati con oneri a carico della Fondazione;
- k) costituzione di diritti reali;
- l) acquisto e alienazione dei beni immobili e delle partecipazioni;
- m) deliberazioni concernenti le liti attive e passive e relative transazioni nelle materie attribuite alla propria competenza;
- n) definizione della struttura organizzativa della Fondazione in relazione alle esigenze di quest'ultima;
- o) su ogni altra questione, non rientrante nell'attività di gestione, sottoposta al suo esame dal Presidente.

Art.8 (Consiglio di Amministrazione – Funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, su incarico, dal Vice-Presidente nonché su domanda scritta di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore generale medesimo o da uno dei funzionari della Fondazione.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Dei verbali stessi il Direttore Generale può rilasciare copie ed estratti.

Art.9 (Consiglio di Amministrazione – Emolumenti)

I compensi spettanti al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Consiglio e ai Revisori dei Conti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (Direttore generale)

Il Direttore Generale provvede alla gestione della Fondazione in conformità alle linee programmatiche e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle competenze a lui attribuite dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti; egli assiste il Presidente e il Vice-Presidente nell'adempimento dei compiti ad essi spettanti; adotta gli atti di competenza della gestione.

Spettano altresì al Direttore Generale i compiti che non siano attribuiti dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice-Presidente.

Il Direttore Generale costituisce la posizione apicale della struttura organizzativa, cura il coordinamento delle strutture, centrali e periferiche, assicurando altresì lo svolgimento delle attività in conformità con gli indirizzi e le direttive degli Organi della Fondazione.

Art. 11 (Bilanci)

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre l'Amministrazione della Fondazione predispose, in base alla contabilità dell'Ente ispirata a principi civilistici, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il trentun marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nei trenta giorni successivi a tali scadenze i detti bilanci sono sottoposti all'esame ed approvazione del Consiglio.

L'approvazione ha luogo mediante regolare deliberazione da adottarsi entro il suddetto termine.

Art. 12 (Vigilanza Ministro degli Interni – Bilanci)

Entro il trenta novembre di ogni anno deve essere comunicato al Ministro degli Interni il bilancio di previsione dell'esercizio futuro.

Entro il trenta aprile di ogni anno deve essere comunicato al Ministro degli Interni il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 13 (Vigilanza Ministro degli Interni – Generalità)

La Fondazione Gerolamo Gaslini è posta sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Interno.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'Interno il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo, il regolamento organico del personale ed i regolamenti relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 14 (Collegio dei Revisori – Composizione)

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati rispettivamente uno dal Ministro dell'Interno, uno dal Ministro del Tesoro ed un terzo dal Presidente della Fondazione.

I componenti del Collegio dei Revisori debbono avere la residenza in un Comune della Provincia di Genova.

Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministro dell'Interno.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 15 (Collegio dei Revisori – Attribuzioni)

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo – contabile sugli atti della Fondazione:

1 – esamina il bilancio di previsione e quello consuntivo redigendo apposita relazione da allegarsi ai bilanci stessi;

2 – esegue almeno una volta ogni semestre controlli sui libri e sulle scritture contabili della Fondazione, verifica le operazioni con riguardo alla economicità e regolarità delle gestioni;

3- esegue almeno una volta ogni trimestre verifiche alla cassa e ai valori della Fondazione, redigendo apposito verbale;

4 – può in qualsiasi momento effettuare ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento delle gestioni e sui singoli atti;

5- esprime parere sull'inesigibilità dei crediti;

6 – ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

7 – può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in casi gravi ed urgenti

Art. 16 (Destinazione degli utili)

I redditi netti nonché ogni altro reddito netto accertati in bilancio, dedotte le quote da destinarsi a fondi speciali o di riserva, sono devoluti, a prudente discrezione ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e, in primo luogo, per il raggiungimento degli scopi per i quali l'Istituto “Giannina Gaslini” è stato dal Fondatore creato, al suo potenziamento ed allo sviluppo delle opere ed attività scientifiche e tecniche annesse e connesse al raggiungimento dei fini dell'Istituto stesso.

Art. 17 (Eventuale devoluzione del patrimonio)

Qualora il patrimonio della Fondazione, nella sua totalità od in parte essenziale, al di fuori o contrariamente alle norme stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti, fosse destinato ad altri Enti o impiegato per fini diversi da quelli stabiliti con il presente atto, i beni costituenti il patrimonio della Fondazione “Gerolamo Gaslini” saranno devoluti in conformità alle specifiche indicazioni del Fondatore.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 29 ottobre 2001.

Approvato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Attività Produttive in data 23 luglio 2002.
